



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**BANDO PUBBLICO APERTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI L. 124 DEL 28/10/2013 - ANNO 2016
IL DIRIGENTE**

Visto lo Statuto della Regione Sicilia;
In applicazione del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto il D.D.G N. 3286 del 21 dicembre 2016;

RENDE NOTO

Che per l'anno 2016, in applicazione delle norme prima richiamate, i cittadini definiti "INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI" possono concorrere all'accesso ai contributi che saranno assegnati a questa P.A. dal Fondo nazionale disposto in favore degli stessi, secondo le modalità appresso specificate:

CRITERIO DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Possono accedere al contributo i cittadini Inquilini Morosi Incolpevoli.

Per morosità incolpevole si intende: la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo contratti a termine; cessazioni di attività libero-professionali o imprese registrate causa forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

La concessione dell'accesso al contributo è subordinata:

1. alla disponibilità finanziaria determinata a seguito del sopra citato D.D.G 3286 del 21 dicembre 2016 del Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
 2. alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare:
 - a) il reddito annuo I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. Non superiore ad € 26.000,00; ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n 233/1989 "... insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o vincoli affettivi che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione." I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione;
 - b) Sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;
 - c) Sia Titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiede nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 - d) Sia cittadino italiano o di un paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all' U.E., possieda un regolare titolo di soggiorno;
 - e) il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione nel Libero Consorzio Comunale - Legge 4 agosto 2015, n. 15 di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni reddituali prodotte, verranno effettuati controlli a mezzo delle competenti autorità.
 - f) Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno al 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
- Si precisa che per ogni unità immobiliare, può essere concesso un unico contributo spettante ad un unico nucleo familiare.

DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI.

L'importo di contributo per la morosità incolpevole accertata, è concedibile nella misura massima di dodici mensilità non pagate, alla data di presentazione della domanda e non può superare l'importo massimo di € 8.000,00, il canone di locazione annuo rilevabile dal contratto valido e registrato non può essere superiore ad € 8.000,00.

SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- a) Inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo con citazione per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile.
- c) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostra la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento rilascio dell'immobile.

Il contributo per la "morosità incolpevole" viene erogato direttamente al PROPRIETARIO previa dichiarazione: 1) del numero delle mensilità del canone di locazione non pagate, fino ad un massimo di 12 mensilità; 2) di stipulare, eventuale, contratto a canone concordato; 3) di accertare, nel caso di nuovo canone concordato, il contributo in conto versamento deposito cauzionale; 4) dell'obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al contributo percepito, sempre che l'inquilino sia in regola con il pagamento delle mensilità successive.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, regolarmente sottoscritte con allegata fotocopia del codice fiscale e di documento di riconoscimento valido, esclusivamente sugli appositi moduli di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, N. 445 forniti gratuitamente dal Comune contenenti le autocertificazioni richieste " famiglia, residenza e residenza storica; alla domanda dovranno essere allegati:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- il contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato c/o l'Ufficio del Registro.
- Copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/98.
- documentazione comprovante la riduzione della capacità reddituale di almeno un componente del nucleo familiare;
- eventuale certificazione di presa in carico dell'ASP.
- eventuale certificazione attestante le condizioni di invalidità;
- per i cittadini non appartenenti ad un paese dell'U.E. copia fotostatica del permesso di soggiorno.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande potranno essere consegnate brevi mano all'ufficio di Protocollo Generale del Comune ovvero tramite raccomandata postale durante tutto il corso dell'anno di emanazione del presente Bando;

NB) i moduli di domanda saranno distribuiti gratuitamente dal comune presso la DIREZIONE 3 Servizi al Cittadino e Risorse Umane, Via G. Verga n. 65, e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Corso 6 Aprile n. 60 o scaricabili sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Francesco Maniscalchi